

**Legge federale
concernente la procedura dell'Assemblea federale
e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti
(Legge sui rapporti fra i Consigli)
(Adeguamento alla nuova Costituzione federale)**

Modifica dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 7 maggio 1999¹;
visto il parere del Consiglio federale del 7 giugno 1999²,
decreta:

I

La legge sui rapporti fra i Consigli³ (LRC) è modificata come segue:

Ingresso

...

visti gli articoli 64^{bis}, 85 numeri 1, 10 e 11, 93 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale⁴;

...

Art. 1 cpv. 2

² Un quarto dei membri di un Consiglio o il Consiglio federale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria.

Ia. Pubblicità delle sedute

Art. 3

¹ Le sedute dei Consigli e dell'Assemblea federale (Camere riunite) sono pubbliche.

¹ FF **1999** 4178

² FF **1999** 4961

³ RS **171.11**

⁴ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123, 160, 167, 169 capoverso 1, 173 capoverso 2 e 192 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

² Al fine di tutelare interessi importanti per la sicurezza del Paese o per motivi di protezione della personalità, un sesto dei membri di un Consiglio o dell'Assemblea federale (Camere riunite), una commissione o il Consiglio federale possono proporre che si deliberi in segreto. La deliberazione sulla proposta stessa è segreta.

³ Ciascuno è tenuto al silenzio sulle deliberazioni in segreto.

Titolo prima dell'art. 3^{bis}

Ib. Indicazione delle relazioni d'interesse

Art. 4

¹ L'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o di ordinanza.

² Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.

Art. 5 e 6

Abrogato

Art. 7

L'Assemblea federale emana norme di diritto in forma di ordinanza nella misura in cui vi sia autorizzata dalla Costituzione o dalla legge.

Art. 8

Abrogato

Art. 8^{bis} cpv. 1

¹ Le disposizioni esecutive concernenti l'attività dell'Assemblea federale, segnatamente circa gli affari amministrativi e la collaborazione a organizzazioni internazionali, sono emanate in forma di ordinanze dell'Assemblea federale.

Art. 8^{ter} cpv. 4 terzo periodo e 4^{bis}

⁴ ... Esercita la direzione suprema degli affari amministrativi dell'Assemblea federale.

^{4^{bis}} La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale dell'Assemblea federale. Tale nomina deve essere validata dall'Assemblea federale (Camere riunite).

Titolo prima dell'art. 8^{novies}

4. Mansioni per l'Assemblea federale

Art. 8^{novies} cpv. 1^{bis}, 3 e 5-8

^{1bis} Su mandato dell'Assemblea federale o dei suoi organi, i servizi del Parlamento possono far capo a servizi dell'amministrazione federale per ulteriori mansioni necessarie allo svolgimento dell'attività parlamentare. Il ricorso a tali servizi avviene d'intesa con il dipartimento competente. In caso di divergenze, la Delegazione amministrativa decide, previa consultazione del Consiglio federale.

3, 5 e 6 Abrogati

⁷ Salvo che un'ordinanza dell'Assemblea federale preveda altrimenti, le disposizioni esecutive che contengono norme di diritto applicabili all'Amministrazione generale della Confederazione si applicano anche agli affari amministrativi dell'Assemblea federale. Le competenze conferite al Consiglio federale o a servizi ad esso subordinati da simili disposizioni esecutive sono esercitate dalla Delegazione amministrativa o dal segretario generale dell'Assemblea federale.

⁸ Nei disegni di preventivo e di consuntivo della Confederazione, il Consiglio federale riprende senza modifiche i progetti di preventivo e di consuntivo dell'Assemblea federale elaborati dalla Delegazione amministrativa. La Delegazione difende i suoi progetti dinanzi alle Camere federali.

Art. 8^{decies}

La polizia è esercitata dai presidenti dei Consigli nelle rispettive sale e dalla Delegazione amministrativa negli altri locali dell'Assemblea federale e dei servizi del Parlamento.

Art. 11 cpv. 1

¹ La prima deliberazione di articoli costituzionali e di leggi federali non dichiarate urgenti può solo eccezionalmente avvenire in ambedue i Consigli durante la stessa sessione.

Art. 24

¹ L'Assemblea federale, se accerta che le condizioni dell'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale non sono adempiute, dichiara la nullità dell'iniziativa o di parti della stessa.

² Se le decisioni dei due Consigli circa la validità di un'iniziativa o di parti della stessa divergono e se il Consiglio che si è pronunciato per la validità conferma la sua decisione, l'iniziativa o le parti controverse sono considerate valide.

Art. 27 cpv. 1

¹ Qualora l'iniziativa popolare concerna una revisione parziale della Costituzione federale e rivesta la forma di progetto già elaborato, l'Assemblea federale, entro 30 mesi dal deposito dell'iniziativa, deve decidere se ne approva o no tutte le parti valide nel tenore presentato.

Art. 35 cpv. 1 e 5

¹ Per i disegni di leggi federali che vanno dichiarate urgenti, la clausola d'urgenza è sottratta alla votazione sul complesso.

⁵ Qualora il rifiuto dell'urgenza renda vano il disegno di legge, ciascun membro dei due Consigli e il Consiglio federale possono, sino alla votazione finale (art. 36), proporre la cancellazione dall'elenco degli oggetti in deliberazione.

Art. 36 cpv. 1

¹ Se ambedue i Consigli hanno completamente deliberato su una legge federale, un'ordinanza dell'Assemblea federale o un decreto federale che sottostà al referendum obbligatorio o facoltativo e hanno approvato il testo stabilito dalla Commissione di redazione, una votazione finale sull'oggetto si svolge in ciascun Consiglio.

Art. 43 cpv. 2 primo periodo

² In un capitolo speciale dei messaggi, il Consiglio federale tratta il problema della costituzionalità delle leggi federali e indica i fondamenti legali delle ordinanze dell'Assemblea federale e dei decreti federali semplici. ...

Art. 47^{bis}b

¹ L'Assemblea federale approva i trattati internazionali.

² Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali se vi è autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

³ Può anche concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Sono segnatamente considerati tali i trattati che:

- a. non comportano, per la Svizzera, nuovi obblighi o la rinuncia a diritti esistenti;
- b. servono all'esecuzione di trattati approvati dall'Assemblea federale;
- c. concernono oggetti che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio federale e ai quali si addice una normativa in forma di trattato internazionale;
- d. si rivolgono anzitutto alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non comportano oneri finanziari importanti.

⁴ Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere trattati internazionali. Nel caso di trattati internazionali di portata limitata può delegare tale competenza anche a un gruppo o a un ufficio federale.

⁵ Presenta ogni anno all'Assemblea federale un rapporto sui trattati da esso conclusi e su quelli la cui conclusione è stata delegata a dipartimenti, gruppi o uffici.

II

Disposizione transitoria

Se su una controversia relativa a pretese derivanti da un rapporto di lavoro in seno ai servizi del Parlamento è stata pronunciata una decisione prima dell'entrata in vigore della presente modifica legislativa, la procedura di ricorso è retta dal diritto precedente.

III

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² La Conferenza di coordinamento dell'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 26 ottobre 1999⁵

Termine di referendum: 3 febbraio 2000

1419

Allegato

Modifica di altre leggi federali

1. Legge federale del 26 marzo 1934⁶ sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione

Introduzione di un titolo abbreviato e di un'abbreviazione
(Legge sulle garanzie, LgGar)

Art. 14 cpv. 2

Abrogato

2. Legge sulla responsabilità⁷

Ingresso

...
visto l'articolo 117 della Costituzione federale⁸;
...

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo, cpv. 5 e 5^{bis}

¹ ... Per il personale dei servizi del Parlamento, tale permesso è accordato dalla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale, per quello del Tribunale federale dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale e per quello del Tribunale federale delle assicurazioni dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale delle assicurazioni.

⁵ Contro il diniego dell'autorizzazione è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Se l'autorizzazione è stata denegata dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale, è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.

^{5bis} Il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni possono anche esaminare l'adeguatezza della decisione. Sono legittimati al ricorso la persona lesa che esige la punizione del funzionario, nonché il procuratore pubblico del Cantone nel quale l'atto è stato commesso.

⁶ RS **170.21**

⁷ RS **170.32**

⁸ Questa disposizione corrisponde all'articolo 146 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

3. Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione⁹

Ingresso

...
visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale¹⁰;
...

Art. 33 cpv. 2

² Cura inoltre il coordinamento con l'amministrazione del Parlamento. Consulta in particolare il segretario generale dell'Assemblea federale allorquando affari del Consiglio federale o di servizi ad esso subordinati concernono direttamente la procedura e l'organizzazione della stessa o dei servizi del Parlamento. Può partecipare con voto consultivo alle sedute della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.

Art. 53 cpv. 4

⁴ Il segretario generale dell'Assemblea federale può partecipare con voto consultivo alla Conferenza dei segretari generali.

Art. 54 cpv. 1 secondo periodo e 2

¹ ... Un rappresentante dei servizi del Parlamento può parteciparvi con voto consultivo.

² La Conferenza tratta i problemi correnti dei Dipartimenti e del Consiglio federale in materia d'informazione; coordina e pianifica l'informazione.

4. Legge federale sulla procedura amministrativa¹¹

Ingresso

...
visto l'articolo 103 della Costituzione federale¹²;
...

Art. 1 cpv. 2 lett. b

² Sono autorità nel senso del capoverso 1:

⁹ RS **172.010**

¹⁰ Questa disposizione corrisponde all'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

¹¹ RS **172.021**

¹² Questa disposizione corrisponde agli articoli 177 e 187 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

- b. gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari¹³;

5. Ordinamento dei funzionari¹⁴

Ingresso

...
visto l'articolo 85 numeri 1 e 3 della Costituzione federale¹⁵;
...

Art. 1 cpv. 1

¹ È funzionario ai sensi della presente legge qualunque persona nominata in tale qualità dal Consiglio federale, da un servizio ad esso subordinato, dall'Assemblea federale o da un tribunale federale.

Art. 5 cpv. 2

² L'Assemblea federale, il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni nominano i loro funzionari. Possono delegare questa competenza a determinati organi dell'Assemblea federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni.

Art. 33 lett. a^{bis}

Sono autorità disciplinari:

- a^{bis}, la Delegazione amministrativa e il segretario generale dell'Assemblea federale, per i funzionari dei servizi del Parlamento;

Art. 58 cpv. 2 lett. b n. 1 e 3, lett. c n. 2^{bis} e lett. d

² Sono istanze di ricorso per altre pretese valutabili in denaro derivanti dai rapporti di servizio, per pretese non valutabili in denaro e per misure disciplinari:

- b. se è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale:
 - 1. il Tribunale federale, per le decisioni di prima istanza del Consiglio federale e della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale nonché per le decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni negli affari inerenti al proprio personale;
 - 3. la Commissione di ricorso in materia di personale federale, per le decisioni su ricorso o di prima istanza dei dipartimenti, della Cancelleria

¹³ RS 172.221.10

¹⁴ RS 172.221.10

¹⁵ Questa disposizione corrisponde all'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

federale, del segretario generale dell'Assemblea federale, della Direzione generale delle dogane e degli organi di ultima istanza delle aziende o istituti autonomi della Confederazione;

- c. nella misura in cui il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è ammissibile:
 - 2^{bis}. la Commissione di ricorso in materia di personale federale, per le decisioni della Delegazione amministrativa e del segretario generale dell'Assemblea generale, fatto salvo il numero 3;
- d. il Tribunale federale, per le decisioni della Commissione di ricorso in materia di personale federale giusta il capoverso 2 lettera b numero 3.

Art. 60 cpv. 3

³ Il presente articolo non si applica alle misure disciplinari disposte da organi dell'Assemblea federale.

Art. 61 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Il ricorso all'istanza paritetica di ricorso è ammissibile contro le decisioni di prima istanza dei dipartimenti, della Cancelleria federale, degli organi competenti dell'Assemblea federale e della Direzione generale delle dogane nonché di ultima istanza di istituti e aziende federali autonomi o di autorità ad essi subordinate concernenti: ...

6. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria¹⁶

Ingresso

...

visti gli articoli 103 e 106-114^{bis} della Costituzione federale¹⁷;

...

Art. 98 lett. f^{bis}

Il ricorso di diritto amministrativo, riservato l'articolo 47 capoversi 2 a 4 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁸ sulla procedura amministrativa, è ammissibile contro le decisioni:

- f^{bis}. degli organi dell'Assemblea federale concernenti il rapporto di servizio del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere, in quanto il diritto federale non preveda contro tali decisioni dapprima il ricorso a un'istanza inferiore nel senso della lettera e;

¹⁶ RS 173.110

¹⁷ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

¹⁸ RS 172.021

7. Legge federale del 6 ottobre 1989¹⁹ sulle finanze della Confederazione

Ingresso

...
visto l'articolo 85 numeri 1, 2 e 10 della Costituzione federale²⁰;
...

Art. 14 cpv. 2

² Nel disegno, il Consiglio federale riprende senza modifiche il progetto della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale per il preventivo della stessa e il progetto del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni per il loro preventivo.

8. Legge del 28 giugno 1967²¹ sul Controllo delle finanze

Ingresso

...
visti gli articoli 85 numeri 10 e 11 e 102 numeri 14 e 15 della Costituzione federale²²;
...

Art. 18 cpv. 2 e 2^{bis}

² La nomina del segretario da parte della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale dev'essere validata dalla Delegazione delle finanze. La segreteria è aggregata amministrativamente ai servizi del Parlamento che le mettono a disposizione il personale necessario.

^{2bis} Le particolari relazioni esistenti tra la Delegazione e le Commissioni delle finanze e la loro segreteria, da una parte, e il Controllo federale delle finanze, dall'altra, sono disciplinate nel regolamento dell'8 novembre 1985²³ delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

1419

¹⁹ RS 611.0

²⁰ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 167 e 178 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

²¹ RS 614.0

²² Queste disposizioni corrispondono agli articoli 167, 169 capoverso 1, 183 e 187 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

²³ RS 171.126